

L'ALTROVE DEL DIRITTO ROMANO

NATALINO IRTI

1. L'opera* si iscrive in un disegno, grandioso e ambizioso disegno, di cultura generale, che la congiunge alla *'Rivista Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina'*.

Proprio nell'articolo di apertura del fascicolo 41 del 2020, Antonio Saccoccio, in una sincera pagina auto-biografica, scrive che tra le idee forti su cui poggia la Rivista c'è «il sistema giuridico romanistico e l'universalità del diritto romano, la 'crescita' continua del sistema (e di conseguenza la sua continuità) per opera dei giuristi, e l'esistenza di specificità del sistema in ogni ordinamento giuridico nel quale esso trova applicazione, così che il sistema non è imposto ai 'popoli del mondo', ma è da essi ricercato, richiesto e adeguato alle caratteristiche proprie».

Questa proposizione enuncia e contiene temi di eccezionale importanza. Ne nascono interrogativi, a cui certo il valoroso professor Saccoccio vorrà darci risposta.

Che cosa è 'universalità del diritto romano', cioè di un diritto storicamente definito e circoscritto? Perché questa esperienza storica esce dall'individuale e determinato per elevarsi all'"universale"? Possiamo soltanto dire che essa appartiene all'eredità del passato, e, al pari di altri diritti, ci viene dal tempo ed è perciò nella storia del pensiero umano.

Perché i 'popoli del mondo' lo 'ricercano' e 'richiedono'? Da dove nasce questa istanza di possesso, che i giuristi dei singoli Paesi esprimono e fanno valere? e come può concepirsi 'crescita', ossia modificazione e ampliamento, di un 'prodotto' storicamente definito?

Si ha il sospetto che il diritto naturale, lasciati i cieli e la ragione, si voglia calare per sempre in un diritto storico. È più semplice e sobrio affermare che i giureconsulti romani hanno elaborato e definito taluni schemi logici, fruibili ancora oggi, in civiltà così lontane dalle antiche origini. Sollevare il diritto romano alla 'universalità', che è l'opposto del particolare e determinato nel tempo, o tenerlo per 'diritto naturale' rivelato all'uomo dalla ragione o da oscure divinità; queste rappresentazioni ne soffocano la intrinseca identità, lo de-storicizzano e perciò lo sottraggono all'umano impegno della *'historia rerum gestarum'*.

2. Il secondo punto riguarda la posizione del diritto romano, non in Eurasia o America Latina, ma nel nostro Paese e nella vecchia Europa.

Qui sono costretto a risalire a mie riflessioni, già consegnate a pagine scritte e variamente condivise o contestate. Quasi vent'anni or sono, il 2 luglio 2004, in un convegno su *'La formazione del giurista'* promosso da questa Facoltà, svolsi un discorso generale dal titolo *'La formazione del giurista nell'Università del 'saper fare'*¹.

* N.d.R. *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*. Testo e traduzione. V.2, 33-36, dir. di S. SCHI-PANI, a cura di A. PETRUCCI, A. SACCOCCIO, Torino, Giappichelli, 2021.

Permettetemi di rammentarne la frase più netta: «Il principio di divisione del lavoro determina la pluralità delle funzioni: ciascuna funzione esige un'abilità tecnica. Il sapere, sperimentato sui casi, assume il valore di prestazione, vendibile ad altri e acquistabile da altri. Sapere tecnico, prestazione e funzione costituiscono la triade interpretativa della nostra epoca. La funzione chiede di esser soddisfatta da una prestazione; la prestazione consiste nell'uso applicativo di un sapere tecnico. Il sapere deve 'servire', deve 'impiegarsi'». Venuto a parlare del diritto romano, e richiamandomi alla diagnosi di Paul Koschaker nel grande libro del 1947, affidavo lo studio del diritto romano a un 'altrove', a uno di quei rifugi offerti nelle epoche tragiche e distruttive della storia. Le stesse tesi reiteravo in un incontro accademico del 5 novembre 2010, indetto per festeggiare il nostro amico Luigi Capogrossi Colognesi. Ed oggi ribadisco, considerando che, con la divisata abolizione dell'esame di Stato (che era volto ad accertare la capacità tecnico-professionale dei giovani), e la sua incorporazione nel corso di laurea, gli studi universitari saranno, e non potranno non essere, 'scuole del saper fare'.

E il diritto romano si ritirerà in un altrove, nell'eremo di aristocrazie intellettuali, minoranze adibite al sapere, e sdegnose e incuranti del saper fare: l'altrove di quella *élite* che in questo pomeriggio vediamo intorno a noi.

3. Il dominio della tecno-economia, l'immane e terribile alleanza tra scoperte scientifiche e produzioni di merci, domina il mondo e la vita degli uomini. Mi trattengo qui dal rammentare analisi, svolte più largamente in diversi luoghi, e così dall'evocare la figura rousseauiana dell'individuo frazionario che prende il posto dell'individuo intero. Individuo frazionario, risolto in detentore di competenza tecnica, e inserito nella generale funzionalità di apparati produttivi. La nobile formazione umanistica gli è estranea; e questo si osserva, non per dispregio di diversi talenti e attitudini, ma per identificare con schiettezza l'uomo medio del nostro tempo.

Già nel lontano 1919, Paul Valéry, con la intuizione presaga che gli dei concedono soltanto ai poeti, osservava: «Il sapere, che era fino ad allora un valore di consumo, diventa un valore di scambio. L'utilità del sapere rende il sapere stesso una derrata, ambita non più da qualche intenditore particolarmente distinto, ma dal mondo intero». Valori di scambio, realizzabili in prestazioni tecniche e vendibili sul mercato, diventano così i saperi giuridici, che soltanto a questa condizione possono giustificare la loro presenza universitaria. L'uomo intero, teso alla educazione culturale e quotidiano maestro del proprio spirito, non abita più nella Facoltà giuridica, ormai convertita (ne sia o no consapevole) in scuola del 'saper fare'.

Allora l'alternativa – come di sopra ho accennato – è tra un diritto romano, che provi a giustificarsi fra le discipline impartite nelle facoltà di leggi, a ritagliarsi un angolo povero e buio, e un diritto romano, il quale, altero del proprio passato, si conservi identico a se stesso e si offra a minoranze di giovani come un 'aristocratico' altrove.

¹ N. IRTI, *La formazione del giurista*, nel volume dal medesimo titolo, Milano, 2005, 3–12; e in N. IRTI, *Nichilismo giuridico*, Roma–Bari, 2005², 68–78.